


# ALLEGATO "B."



## COMUNE

# DI RUVO DI PUGLIA

## REGOLAMENTO

# PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE

# DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Allegato n. "A" alla deliberazione del COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
nr. 133 del 9-6-2006

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Mario VOLPI)

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pasquale ...)



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA  
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE



**CAPO I**

**FINALITA', DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI**

**ART. 1**

**Finalità**

1. Il presente Regolamento si propone di perseguire le finalità di pubblica utilità, proprie degli Enti Pubblici, disciplinando sia l'uso delle strutture sportive di proprietà comunale sia l'applicazione di tariffe per l'uso delle strutture stesse nel rispetto delle norme vigenti in materia di servizi a domanda individuale.
2. Il Comune riconosce la valenza socio educativa dello Sport e persegue i compiti di promozione e sostegno delle attività sportive assicurando l'erogazione di contributi a favore delle Associazioni Sportive del proprio territorio secondo le disponibilità di bilancio.

**ART. 2**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo;
- c) per autorizzazione all'uso, il provvedimento con il quale il Comune o il gestore autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato anche all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- d) per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida a soggetti qualificati la gestione di un impianto sportivo nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e dei singoli disciplinari regolanti la concessione di ciascun impianto;
- e) per impianti privi di rilevanza imprenditoriale, quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- f) per impianti a rilevanza imprenditoriale, quelli idonei a produrre un utile o a coprire con gli introiti i costi di gestione anche tramite attività pubblicitarie e/o sponsorizzazioni;
- g) per canone, l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti con rilevanza imprenditoriale;
- h) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto per la compartecipazione ai costi di gestione in quanto servizi a domanda individuale;

**ART. 3**

**Funzione e Classificazione degli impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Ruvo di Puglia sono le sedi deputate prevalentemente allo svolgimento delle attività sportive motorie.
2. Tutte le funzioni inerenti le attività sportive, sono esercitate direttamente dal Comune ovvero mediante un gestore, individuato a seguito di apposita procedura concorsuale.

3. Il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento, con poteri ispettivi.
4. Tutti gli impianti che per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita o per il fatto di essere l'unico o uno dei pochi impianti compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti in città per una specifica disciplina sportiva, assolvono funzioni di interesse generale della città e sono idonei a produrre utile o quantomeno a coprire i costi di gestione sono in seguito denominati *impianti a rilevanza imprenditoriale*.
5. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza imprenditoriale quelli di seguito indicati:
  - o Piscina Comunale Talos ;
  - o Palazzo dello Sport di Via Cristoforo Colombo;
  - o Palazzo dello Sport via A. Volta;
  - o Campo Sportivo Comunale via A. Volta;
  - o Campi da tennis Comunali via A. Volta;
6. Tutti gli altri impianti nonché quelli in uso dagli Istituti Scolastici sono individuati come *impianti privi di rilevanza imprenditoriale*.
7. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti privi di rilevanza imprenditoriale quelli di seguito indicati:
  - o Campetto sportivo via Paolo VI;
  - o Campetto sportivo Viale Madonna delle Grazie;
  - o Campetto sportivo via Scarlatti;
  - o Campetto sportivo via Pasolini;
  - o Campetto sportivo via Pertini;
  - o Campetto sportivo presso Centro Polivalente;
  - o Pista Pattinaggio Parco Carlo Levi;
  - o Palestra Scuola B. Di Terlizzi;
  - o Palestra Scuola S.G. Bosco;
  - o Palestra Scuola Bovio;
  - o Palestra Scuola Giovanni XXXIII;
  - o Palestra Istituto Tecnico Commerciale V.le Madonna delle Grazie;
8. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione e/o la modificazione della classificazione di cui sopra si effettua con atto della Giunta Comunale.

#### ART.4.

##### Oggetto , finalità e normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da Istituti Scolastici, nonché la previsione delle relative tariffe per l'uso da individuarsi in quanto servizi a domanda individuale.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport. Si considerano tali:
  - a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
  - b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;



- 3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività nel rispetto delle leggi vigenti ed in particolare delle norme di seguito indicate a titolo esemplificativo:
  - c) l'attività sportiva per le scuole;
  - d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
  - e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

- Carta europea per lo sport per tutti : Raccom. nr 18/1986;
- Carta Europea dello Sport : Rls. Nr 1 e nr 2 / 1992;
- Codice di Etica sportiva . Rls nr 1/1992;
- Manifesto Europeo sui giovani e lo Sport : Rls. Nr 1/1995;
- Legge 289/2002 , art 90;
- T.U.R.L. Decreto Leg.vo nr 267/2000 ;
- Legge 381/1991 art 5;

**ART.5**

**Classificazione delle attività sportive**

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
  - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
  - b) attività sportive di interesse pubblico: l'attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

**ART. 6**

**Competenze degli Organi Politici**

1. In relazione al razionale ed ottimale utilizzo degli impianti sportivi:

- **Il Consiglio Comunale:**
  - individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
  - definisce, con il presente regolamento e con eventuali successivi atti di indirizzo la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;
- **la Giunta Comunale:**
  - attribuisce la classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione e modifica la classificazione esistente quando ciò si renda necessario in ragione di mutamenti intervenuti - o che si rende opportuno favorire - nella destinazione d'uso o derivanti da mutamenti sostanziali nell'insieme degli impianti cittadini o nelle esigenze dell'utenza e delle organizzazioni sportive;
  - provvede all'aggiornamento dell'elenco degli impianti sportivi;
  - definisce le modalità di utilizzo pubblicitario presso gli impianti sportivi da parte dei soggetti gestori e delle Società sportive;

- definisce, nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti e le eventuali agevolazioni;
- definisce le modalità e l'entità dei contributi da erogare a favore delle Associazioni Sportive del territorio iscritte all'Albo, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, perseguendo compiti di promozione e sostegno, privilegiando particolarmente la valenza socio-educativa dello Sport.
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
- individua gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie di proprietà comunale che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate anche per attività motorie, ricreative e sociali.

## ART. 7

### Competenze Gestionali

1. In relazione all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

#### il Dirigente del Settore Sport:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento, in particolare definisce, di anno in anno e d'intesa con le Associazioni, avvalendosi della collaborazione e del supporto dell'Ufficio Sport a costituirsi, tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
- sovrintende, tramite l'Ufficio Sport, ai servizi ispettivi,
- propone alla Giunta Comunale, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, l'aggiornamento delle tariffe per l'uso nel rispetto delle percentuali di compartecipazione ai costi di gestione in quanto servizi a domanda individuale

#### il Dirigente del Settore Finanziario:

- provvede, tramite l'Ufficio Economato, alla riscossione delle tariffe per l'uso, secondo le comunicazioni dell'Ufficio Sport;

#### il Dirigente del Settore Tecnico

- verifica che le strutture sportive, ivi compresi i cartelloni pubblicitari, siano conformi alle normative vigenti in termini di sicurezza;
- dà attuazione agli obblighi normativi vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli impianti;
- predispone i piani di sicurezza degli impianti per le attività cui gli stessi sono destinati provvedendo ad ottenere le relative autorizzazioni di agibilità;

## CAPO II

### DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

## ART. 8

### Autorizzazioni all'uso degli spazi degli impianti sportivi

1. Alla programmazione delle autorizzazioni all'uso di tutti gli impianti sportivi provvede il Dirigente del Settore Sport, stilando il calendario di massima annuale, sentite le Associazioni Sportive del territorio.



2. Le successive autorizzazioni all'uso saranno emesse dal gestore del relativo impianto sportivo, nel rispetto del predetto calendario.
3. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici di proprietà comunale, nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è programmato annualmente e disciplinato dalle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.
4. L'autorizzazione all'uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel relativo atto.

**ART. 9**  
**Modalità e criteri per l'autorizzazione all'uso**

1. Il Comune predispone il calendario annuale delle autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi a rilevanza imprenditoriale ai soggetti che producono apposite istanze, secondo le modalità successivamente dettagliate, e nel rispetto del seguente ordine di priorità:
  - Comitato Olimpico Internazionale - C.I.O
  - Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI
  - Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
  - Enti di Promozione Sportiva e/o Società Sportive affiliate a Federazioni del CONI;
  - Gruppi di promozione sportiva;
  - Aggregazioni spontanee di cittadini;
  - Soggetti aventi finalità di lucro.

2. Il Comune predispone il calendario annuale delle autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale ai soggetti che producono apposite istanze, secondo le modalità successivamente dettagliate, e nel rispetto del seguente ordine di priorità:
  - Scuole di ogni ordine e grado;
  - Associazioni/Società sportive ed Enti ecclesiali che svolgono attività di promozione sportiva finalizzata alla prevenzione socio-educativa dei minori;
  - Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;
  - Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
  - Associazioni/Società sportive secondo data anteriore di affiliazione alle Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
  - Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento.

3. Nei limiti del possibile le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.
4. La durata dell'assegnazione ha validità limitata alla stagione sportiva per cui viene rilasciata.
5. I soggetti di cui al comma 1 formulano annualmente le proprie richieste di assegnazione, entro il mese di AGOSTO di ogni stagione agonistica (secondo le modalità precisate



nel presente regolamento) per l'uso finalizzato allo svolgimento degli allenamenti e delle gare ufficiali di Campionati nazionali e minori.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso per numero massimo trenta giornate annue per struttura in date che potranno essere comunicate con preavviso di almeno 10 giorni.
7. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico.
8. L'assegnatario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni alle quali detto uso è assegnato.
9. All'assegnatario è fatto divieto di far utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti concessi in uso dal Settore competente. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'assegnazione d'uso ottenuta.
10. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso; l'assegnatario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Settore cui fa capo l'Ufficio Sport.
11. Gli spazi inutilizzati o successivamente resisi disponibili sono assegnati in uso dal Settore cui fa capo l'Ufficio Sport sulla base delle ulteriori richieste ricevute o rimaste inevase.
12. Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e con precedenza per quelle locali.

#### ART. 10

##### Modalità d'uso

1. L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale. Di norma, è escluso il periodo notturno dalle ore 01,00 alle 08,00.
2. Per orario di utilizzo dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita.
3. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.
4. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature, ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta autorizzazione personale.
5. Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, per iscritto, al Comune ed al gestore, eventuali deficienze o manchevolezza che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose.
6. Chiunque provochi un danno, all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.
7. Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli sportivi è vietato fumare.

#### ART. 11

##### Sorveglianza

1. A tutti i locali degli impianti sportivi, hanno accesso, per funzioni di vigilanza, il personale preposto dal gestore, il custode, il personale comunale incaricato.
2. Il personale preposto dal gestore ed il custode, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del gestore, in particolare:
  - o vigila sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;





- ART.14**  
**Concessioni in uso per manifestazioni aperte al pubblico**
- 1 - I soggetti che intendano utilizzare un impianto sportivo, o una sua parte, per le attività indicate nella struttura, devono osservare il seguente procedimento:
- a) presentare almeno un mese prima della manifestazione, domanda scritta al gestore e per conoscenza all'Amministrazione Comunale.
  - b) le società interessate ai campionati prenoteranno l'uso dell'impianto entro il 30 Agosto antecedente all'inizio della stagione agonistica al fine di consentire all'Ufficio Sport la redazione del calendario annuale;
  - c) dopo aver ottenuto l'autorizzazione e l'inserimento in calendario, l'utente deve espletare tutte le procedure amministrative e legali inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia;

- 1. L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.
- 2. Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi, a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un Dirigente responsabile.
- 3. Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico ed agli estranei. In ogni caso deve essere assicurata la vigilanza di cui all'articolo precedente.
- 4. I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti. Il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.

**ART.13**  
**Corretto utilizzo**

1. La gestione degli impianti sportivi deve prevedere, secondo accordi con il Comune stabiliti in sede convenzionale, nell'ambito del calendario annuale delle attività, un orario riservato per le attività motorie e sportive di singoli o gruppi occasionali di utenti, dietro pagamento delle tariffe previste, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo.
2. Per quanto previsto al comma precedente non occorre richiesta preventiva, tutta al più, può essere richiesta una prenotazione. L'ammissione all'utilizzo degli impianti ed attrezzature avviene secondo l'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle possibilità nell'ambito dell'orario riservato a questo tipo di attività.

**ART. 12**  
**Utilizzo di singoli utenti**

- segnala, anche al Comune, tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità e danni causati agli impianti durante l'uso;
- fa osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.
- 3. Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale di cui al comma precedente, ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze di Polizia.

- d) la concessione definitiva è subordinata all'assolvimento dell'obbligo, da parte del richiedente, di versare un deposito cauzionale pari al canone minimo previsto dal tariffario. La cauzione sarà conguagliata all'atto della liquidazione del canone;
- e) il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione o autorizzazione e le necessarie azioni da parte del Gestore per il recupero dei crediti;
- f) richieste specifiche di riprese televisive e/o radiofoniche di una manifestazione, devono essere presentate al gestore, che cura ogni rapporto e se ne assume la responsabilità;
- g) per le manifestazioni aperte al pubblico si deve provvedere:
- all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;
  - al pagamento del personale addetto alle casse e delle maschere in base ai contratti vigenti;
  - al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
  - alla sorveglianza dei servizi igienici ed al controllo dei posti;
  - all'aggiunta di eventuali altoparlanti, oltre a quelli esistenti;
  - a tutte le attrezzature supplementari delle singole manifestazioni;
  - ai consumi di energia elettrica, acqua e metano per quelle manifestazioni, il cui carattere esige consumi maggiori del normale od impianti particolari;
  - all'eventuale servizio medico per atleti e pubblico.
- h) tutto ciò che è installato provvisoriamente nell'impianto sportivo non deve essere assicurato o fissato a muri, soffitti, pareti, ecc., e deve essere sgombrato nei termini concordati preventivamente, appena finita la manifestazione;
- i) per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico e dalla squadra ospite, alle attrezzature ed agli impianti, durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione, è a carico del gestore, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore;
- j) sono riservati al Comune n. 20 posti per le Autorità cittadine, senza che ciò possa costituire titolo di pretesa alcuna da parte del gestore o del richiedente la manifestazione;
- k) il Comune, inoltre, munirà di tessere di libero accesso il proprio personale incaricato per la vigilanza ed il controllo, che potrà, così, accedere in qualsiasi momento e luogo.
2. Di tutti questi adempimenti, nei confronti del Comune, risponde l'eventuale gestore, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi ed il richiedente la manifestazione.

## ART.15

### Autorizzazioni all'uso per allenamenti, corsi, altre attività senza presenza di pubblico

1. Chi intende ottenere l'uso di un impianto sportivo in maniera continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta all'Amministrazione Comunale ed al gestore entro il mese di Agosto antecedente l'inizio della stagione agonistica al fine di consentire la predisposizione del calendario annuale.
2. Per l'utilizzo occasionale delle palestre e degli impianti e attrezzature sportive, i soggetti interessati debbono inoltrare richiesta entro il 15° giorno antecedente l'attività. Per



l'inserimento in calendario ed il pagamento, si applicano le norme di cui al presente regolamento.

#### ART. 16

##### Utilizzo da parte del Comune e delle Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente per le proprie attività o manifestazioni gli impianti sportivi, secondo un calendario ed un orario stabiliti in sede convenzionale, con il gestore, nei limiti annui di cui in precedenza;
2. Sempre in sede convenzionale, sarà disciplinato l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi da parte delle scuole locali.

#### ART. 17

##### Formazione del calendario e dell'orario d'utilizzo degli impianti sportivi

1. Il calendario annuale e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo è stabilito dal Comune, in particolare dal Settore Sport, con l'intervento consultivo delle Associazioni Sportive locali, e sarà comunicato all'eventuale gestore prevedendo in sede di stipulazione della convenzione per la gestione dell'impianto il numero di ore massime complessive.
2. Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino, sostanzialmente, gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. E' necessario, in ogni caso, l'assenso del Comune e del gestore. Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le parti.
3. In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, sarà data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori.
4. Qualora si verificassero altre concomitanze fra le varie richieste, si provvederà a risolvere le precedenze, secondo il diritto di accesso, regolato dal presente Regolamento.
5. Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo, potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva, politica e culturale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.

#### Art. 18

##### Tariffe

1. L'utilizzo degli impianti sportivi è soggetto al pagamento di tariffe riportate nell'allegata tabella facente parte integrante del presente regolamento ed individuato come "Allegato B".
2. La predetta tabella potrà essere all'occorrenza modificata con apposito successivo atto deliberativo da parte della Giunta Comunale che, per ciascun impianto sportivo, dovrà tener conto:
  - a. della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione del Comune;
  - b. della tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione che verranno svolte nello specifico impianto.
  - c. dell'esame dei costi di gestione, delle disponibilità finanziarie del Comune e della legislazione vigente in tema di servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1993.
3. In sede di stipula della convenzione per la eventuale gestione affidata a terzi dovranno risultare chiaramente riportate nel disciplinare le tariffe per l'uso e dovrà, altresì, essere prevista la dichiarazione esplicita di accettazione del gestore;



4. Nel corso della gestione le tariffe devono essere aggiornate a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno, secondo il tasso ufficiale dell'inflazione arrotondato, all'unità superiore, ovvero, ogni qual volta la legislazione imponga una variazione delle tariffe pubbliche e secondo la misura prevista dalla stessa legislazione e tenendo comunque conto delle risultanze contabili del Bilancio Comunale;

#### **Art.19**

##### **Vigilanza Comunale**

1. Il Comune, con proprio personale, vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampi poteri ispettivi.
2. Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato dal personale individuato dai dirigenti del I, IV e V Settore, secondo le rispettive competenze. A tal fine è previsto l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti ed alle scritture contabili del gestore.
3. Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni, sul funzionamento ed il gradimento dei servizi gestiti, al gestore, al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.
4. Il Comune può svolgere le predette indagini anche con la forma dei questionari di gradimento.

#### **Art.20**

##### **Penalita'**

1. Negli impianti sportivi, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto, salvo che i fatti commessi non prefigurino responsabilità penali.

#### **Art.21**

##### **Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**

1. Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà, provvede il Corpo della Polizia Municipale ed in via più generale le Forze di Polizia dello Stato.
2. A tali fini gli Organi di cui al primo comma hanno diritto di accesso alle strutture e ai locali in ogni tempo.

#### **Art.22**

##### **Sospensione delle assegnazioni in uso**

1. Il Settore competente può sospendere temporaneamente la validità delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni e/o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari comunicata, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Settore competente per quanto di rispettiva competenza.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dagli assegnatari, né dal Comune.

#### **Art.23**

##### **Revoca delle assegnazioni in uso**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di assegnazione, il Comune ha facoltà di revoca, fermo restando l'obbligo





**Soggetti aventi diritto alla autorizzazione all'uso degli Impianti Sportivi**  
1. Possono fruire della autorizzazione all'uso, previa presentazione di apposita istanza nel rispetto del presente regolamento e pagamento delle relative tariffe, sia degli impianti sportivi comunali gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale sia degli impianti sportivi affidati in gestione a soggetti terzi qualificati.

**Art. 26**

**CAPO IV  
AUTORIZZAZIONI ALL'USO**

1. Gli impianti sportivi comunali potranno essere gestiti direttamente dal Comune ovvero affidati in concessione a soggetti terzi qualificati nel rispetto della normativa vigente, di norma, la gestione diretta, fermo restando la competenza in materia di ulteriori indirizzi di dettaglio in capo alla Giunta Comunale.

2. Per la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale si predilige, di norma, la gestione diretta, fermo restando la competenza in materia di ulteriori indirizzi di dettaglio in capo alla Giunta Comunale.

**Modalità di gestione  
Art. 25**

1. Il Comune gestisce direttamente o tramite la concessione a soggetti terzi qualificati gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento e della normativa vigente in materia di affidamento a terzi.

2. La gestione degli impianti sportivi deve tendere essenzialmente alla copertura dei relativi costi di gestione e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

3. Dovrà essere assicurato ed agevolato l'utilizzo delle strutture sportive da parte dei soggetti svantaggiati nel rispetto delle norme dell'etica sportiva.

**Art. 24**

**CRITERI E MODALITA' PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
CAPO III**

dell'assegnatario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte le assegnazioni in uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire il pretendente a qualsiasi titolo il concessionario.

3. Il Dirigente del Settore Sport, su segnalazione dei Settori di competenza, ha facoltà di revocare le assegnazioni in uso ovvero di non procedere a rilasciarle quando gli assegnatari o i richiedenti:

- a. risultino morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
- b. abbiano trasgredito alle norme del presente Regolamento;
- c. abbiano trasgredito alle disposizioni integrative emanate dal Settore competente;
- d. abbiano disatteso gli obblighi contrattuali;
- e. abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

- Comitato Olimpico Internazionale -C.I.O
  - Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI
  - Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
  - Enti di Promozione Sportiva nonché Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza;
  - Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall'Ente di appartenenza;
  - Scuole di ogni ordine e grado;
  - Enti ecclesiali che svolgono attività di promozione sportiva finalizzata alla prevenzione socio-educativa dei minori;
  - Società/Associazioni sportive svolgenti attività nel territorio ed iscritte all'Albo
  - Enti pubblici e privati;
  - Cooperative di servizi;
  - Gruppi di promozione sportiva;
  - Associazioni non sportive e i singoli cittadini e le Aggregazioni spontanee di cittadini;
  - Soggetti aventi finalità di lucro.
2. I suddetti soggetti possono essere autorizzati all' uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, ove vi sia disponibilità di spazi orari, anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, secondo le priorità individuate nel presente Regolamento ove le attività da espletare siano compatibili con la agibilità della struttura.

#### Art.27

##### Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all' uso

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale sia gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale sia affidati in gestione a soggetti terzi, devono pervenire al Comune , V Settore, Ufficio Sport, per tutti gli impianti.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
  - a. Entro il 30 Agosto di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
  - b. Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
  - c. Le autorizzazioni sono rilasciate con atto del Dirigente, del Settore cui fa capo l'Ufficio Sport, per l'ipotesi di strutture gestite direttamente dal Comune, o dal gestore per strutture eventualmente affidate a terzi.
  - d. Le predette autorizzazioni non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.



e. I calendari annuali di utilizzo di massima degli impianti sono formulati, sentite le Associazioni Sportive, dal competente Ufficio Sport e resi noti agli utenti entro il 30 ottobre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni. Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

#### Art. 28

#### Criteri di priorità per le autorizzazioni all'uso

1. Il Settore del Comune, cui fa capo l'Ufficio Sport, in presenza di più domande di autorizzazione all'uso relative ad un medesimo impianto **privo di rilevanza imprenditoriale** e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il **calendario annuale**, privilegiando i soggetti aventi sede nella città ed iscritti all'Albo Comunale e tenendo conto del seguente ordine di priorità:

- a. le Scuole di ogni ordine e grado;
- b. le Associazioni/Società sportive e gli Enti ecclesiali che svolgono attività di promozione sportiva finalizzata alla prevenzione socio-educativa dei minori;
- c. le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, provinciale e locale;
- d. le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva;
- e. le Associazioni/Società sportive privilegiando quelle con data anteriore di affiliazione alle Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- f. le Associazioni/Società sportive privilegiando quelle con il maggior numero di atleti tesserati residenti nel Comune di Ruvo di Puglia;
- g. tutte le altre Associazioni/Società tenendo conto dell'anzianità di iscrizione all'Albo comunale e dell'attività sportiva svolta negli ultimi cinque anni e programmata per la stagione agonistica di riferimento.

2. Il Settore del Comune cui fa capo l'Ufficio Sport, in presenza di più domande di autorizzazione all'uso relative ad un medesimo impianto **avente rilevanza imprenditoriale**, qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il **calendario annuale** privilegiando per l'assegnazione i soggetti aventi sede nella città, iscritti all'Albo Comunale e/o affiliati agli organismi di seguito indicati in ordine di priorità:

- o Comitato Olimpico Internazionale - C.I.O
- o Comitato Olimpico nazionale Italiano CONI
- o Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
- o Enti di Promozione Sportiva nonché Società Sportive affiliate a federazioni del CONI;
- o Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;



- Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
  - Associazioni/Società sportive secondo data anteriore di affiliazione alle Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
  - Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati, residenti nel Comune di Ruvo di Puglia;
  - Altre Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento.
  - Associazioni/Società sportive ed Enti ecclesiali che svolgono attività di promozione sportiva finalizzata alla prevenzione socio-educativa dei minori;
  - Gruppi di promozione sportiva e Aggregazioni spontanee di cittadini;
3. Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi, o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune o da altri Enti Pubblici, l'uso temporaneo di spazi per la pratica sportiva, sono prese in considerazione solo nel caso in cui, formulato il calendario, avanzino spazi di utilizzo.
4. Il Dirigente, tramite l'Ufficio Sport, convocherà i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture. In tutti i casi compete al Dirigente dell'Ufficio Sport del Comune definire il quadro completo degli orari nel rispetto dell'ordine di priorità di cui al precedente comma 1.

#### **Art.29**

##### **Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti**

1. Può essere concesso, previo pagamento delle tariffe appositamente stabilite e presentazione di apposita istanza, l'utilizzo delle strutture sportive comunali, compatibilmente con i calendari già predisposti per l'utilizzo degli impianti, ai soggetti di seguito specificati:
- Singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale.
  - Enti pubblici e privati, alle Coöperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi.
  - Soggetti aventi finalità di lucro;
2. Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui al comma precedente, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede nella Città, operano attivamente nel territorio del Comune.

#### **Art.30**

##### **Autorizzazione all'uso delle strutture sportive annesse alle scuole**

1. Il Comune predispose l'autorizzazione all'uso delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.
2. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune – Settore Sport e, contemporaneamente, al Dirigente Scolastico competente.



3. Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per i casi di imprevedibile necessità si procederà secondo i criteri del presente regolamento.
4. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura si dà la preferenza, nell'ordine, alle esigenze sportive e formative espresse dalla scuola a cui appartiene l'impianto, tenendo conto della priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune. Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel Comune sono valutate solo nell'ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili.
5. Il Comune dispone l'autorizzazione definitiva per l'utilizzazione delle palestre scolastiche, previo consenso del Consiglio di Circolo o di Istituto competente, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Preside e/o al Direttore Didattico della scuola. L'eventuale diniego di consenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati. Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate con atto del Dirigente del Settore Sport, possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.
6. L'utilizzo delle strutture sportive annesse agli Istituti scolastici di proprietà comunale è subordinato, comunque, alla sottoscrizione di apposite assicurazioni da parte dei soggetti cui è concesso l'uso.

### Art.31

#### Contenuto dell'istanza e allegati

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'uso, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. La domanda deve contenere:
  - a. l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
  - b. l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
  - c. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
  - d. il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto, con l'indicazione della loro rispettiva residenza;
  - e. atto costitutivo e statuto del sodalizio in copia autenticata ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Sport o del competente ufficio circoscrizionale e che non ha subito modificazioni;
  - f. impegno a sottoscrivere polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi impegnati a sottoscrivere polizza assicurativa contro eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura;
  - g. certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto;
  - h. copia della richiesta di riattivazione per l'anno successivo, corredata dei relativi bollettini di versamento;
  - i. bilancio riportante le entrate e le uscite dell'ultima stagione agonistica delle singole Associazioni sportive che presentano l'istanza.



- j. l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune e/o ad altri Enti Pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
- k. certificato medico per attività ginnico-motoria non competitiva, attestante l'idoneità alla pratica dell'attività sportiva, ove l'istanza si prodotta dal singolo cittadino o da gruppi di promozione sportiva o da aggregazioni spontanee di cittadini;
- l. formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
- ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
  - a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
  - a segnalare tempestivamente al Settore Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
  - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
  - a sollevare il Comune, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
  - a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
  - a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
  - a versare le tariffe orarie per l'uso come riportate nell'allegata tabella;
  - a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
  - ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
  - a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
  - a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
  - ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;



a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune.

#### Art.32

#### Norme di accesso e responsabilità

1. Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.
2. Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.
3. Il personale del Comune, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre ammesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.
4. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si tendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
5. Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi, salvo che non sia reso operante apposito servizio di guardaroba.

#### CAPO V TARIFFE

#### Art.33

#### Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe.
2. La definizione delle tariffe da parte della Giunta Comunale dovrà tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dei medesimi, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti. Qualora dovesse essere consentito l'utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, compatibili con le agibilità delle strutture richieste, la tariffa dovrà essere adeguatamente maggiorata.
3. Le tariffe vengono aggiornate annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT a partire dal mese di settembre di ogni anno, in coincidenza con l'avvio della nuova stagione sportiva.
4. L'utente autorizzato si impegna ad usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare anticipatamente al Comune l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

#### Art.34



### Modalità di riscossione delle tariffe

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi la tariffa per l'uso, dovuta dall'utente, è pagata dall'utente direttamente al concessionario della gestione.
2. Per l'uso autorizzato degli impianti sportivi gestiti dal Comune le quote di compartecipazione alle spese di gestione previste lo specifico impianto sono corrisposte all'Economo Comunale.
3. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti gli impianti è di norma anticipato.
4. Le Società o gli Enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione.
5. Il pagamento della tariffa deve essere eseguito tramite versamento, secondo le modalità previste di volta in volta nei singoli atti di concessione.
6. Gli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e le Associazioni del volontariato, su istanza del presidente dell'Associazione/Ente e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono essere esentate dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto o beneficiare di una riduzione.
7. La Giunta Comunale, sentito il parere del dirigente del Settore Sport, può deliberare l'assegnazione gratuita o a tariffa agevolata degli impianti sportivi per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

## CAPO VI CONCESSIONI IN GESTIONE

### Art.35

#### Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali

1. L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere, mediante apposita convenzione e previo espletamento di apposita procedura concorsuale, la gestione degli impianti a soggetti privati qualificati, nei casi in cui gli oneri per un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non rendere efficiente la gestione diretta delle strutture.
2. L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa attraverso un comunicato stampa o altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art.36, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto comunicato.
3. La generale conoscenza della graduatoria è garantita tramite affissione della stessa presso gli uffici della Divisione Sport del Comune.
4. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste viene comunicato, con la relativa motivazione, ai diretti interessati.
5. In presenza della gestione convenzionata di impianti sportivi il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune, al quale si affiancano il soggetto gestore ed i soggetti utenti.

### Art.36

#### Requisiti soggettivi e criteri per la concessione della gestione

1. La concessione in gestione di impianti sportivi comunali potrà avvenire a favore di:
  - Consorzi di Società sportive;



- Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
  - Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
  - Società di capitali operanti nel settore;
  - Società sportive, Cooperative di servizi operanti nel Settore sportivo;
  - Associazioni/Società sportive finalizzate alla prevenzione socio-educativa dei minori;
2. Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, nella procedura concorsuale saranno utilizzati, in ordine di importanza, i seguenti parametri:

- a. sede operativa e reclutamento sportivo nel Comune;
- b. livello della struttura tecnico sportiva, con particolare attenzione alla composizione democratica dello staff societario e tecnico;
- c. livello dei campionati già disputati e da disputare;
- d. risultati di rilievo ottenuti a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale;
- e. svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili o categorie disagiate di utenti;
- f. numero degli affiliati praticanti e degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico;
- g. anzianità di attività.

3. Qualora la scelta ricada su una Associazione/Società Sportiva o un Consorzio tra le stesse deve essere acquisito un parere non vincolante della Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza circa l'idoneità del soggetto alla gestione dell'impianto. Se la richiesta proviene da una Federazione sportiva o un Ente di Promozione è richiesto il nullaosta del corrispondente organismo di livello nazionale.

**Art.37**  
**Durata della concessione**

1. La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a nove anni, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione.
2. Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni.
3. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

**Art.38**  
**Canone di utilizzo e tariffe**

1. In sede di stipulazione della Convenzione l'Amministrazione Comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto, tenendo conto delle risultanze di gara.
2. La società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle definite nell'Allegato facente parte integrante del presente regolamento, nonché di quelle eventualmente modificate con deliberazione della Giunta Comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariato.

## Art.39

### Sub concessione

1. Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale.
2. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art.44, comma 1, del presente Regolamento.

## CAPO VII DOVERI E RESPONSABILITÀ

### Art. 40

#### Doveri del Concessionario

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.
2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente al Dirigente del Settore Sport, che avrà cura di coinvolgere i Settori di volta in volta competenti, ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e dianneggiare gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sarà necessario acquisire preventiva autorizzazione.
4. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.
5. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.
6. Il Concessionario deve presentare al Dirigente del Settore cui fa capo l'Ufficio Sport entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.
7. Il Concessionario deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intende attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.
8. Il Concessionario deve mettere a disposizione del Comune gli impianti sportivi nelle giornate di sabato, domenica e festivi per la disputa di campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e deve consentire agli stessi ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso gratuito dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.
9. Il Concessionario che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.





### Servizi accessori

#### Art. 41

1. E' Fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.
2. II Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.
3. L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
4. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

### Oneri a carico del Concessionario

#### Art. 42

1. II Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse alle utenze e all'uso dei locali stessi e delle attrezzature.
2. II Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. A tal fine deve chiedere preventiva autorizzazione con lettera raccomandata A.R. da inviare, almeno 10 giorni prima, alla Divisione Sport. Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, il Concessionario può provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi. Il Comune è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

## CAPO VI SOSPENSIONE E REVOKA DELLE CONCESSIONI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

#### Art. 43

### Sospensione delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

#### Art.44

##### Revoca delle concessioni

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino: morosi nel pagamento delle tariffe d'uso; morosi nel pagamento del canone; trasgressori delle norme del presente Regolamento; trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

#### Art.45

##### Risoluzione del rapporto di concessione

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando alla Divisione Sport un preavviso di almeno due mesi.
2. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

#### Art.46

##### Subentro nella concessione

1. Nei casi di cui agli artt. 44 e 45 del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria di cui all'art. 35, comma 3 del regolamento, gli spazi resisi disponibili.

### CAPO VIII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art.47

##### Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in gestione e alle autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi rilasciate successivamente all'approvazione dello stesso.
2. Le autorizzazioni all'uso delle strutture sportive di proprietà comunali o di parte delle stesse già in essere dovranno essere rivedute ed adeguate in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

#### Art.48

##### Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.



